MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Magistrale Statale "L. Pietrobono"

Liceo Linguistico - Liceo Scienze Umane - Liceo Scientifico – Liceo Scientifico con opzione scienze applicate- Liceo Classico

Piazza S. Maria Maggiore, 6 - 03011 ALATRI (Fr) - Tel. 0775/435157- fax 0775/257524 – codice fiscale 80012730604 Sito Web: liceoalatri.it - e-mail: frpm08000l@istruzione.it- PEC: frpm08000l@pec.istruzione.it

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE - "LUIGI PIETROBONO"-ALATRI
Prot. 0005000 del 08/04/2025
IV (Uscita)

Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo ad integrazione del Regolamento di Istituto

deliberato dal Collegio dei docenti in data 31 marzo 2025 n. 300
adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 494 del 1 aprile 2025

Il Consiglio d'Istituto

VISTA la legge 29 maggio 2017, n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo", come modificata dall'art. 1 della legge 17 maggio 2024, n. 70 "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo" (nel seguito, Legge);

VISTE le *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo* emanate con decreto del Ministro dell'istruzione n.18 del 13 gennaio 2021 ai sensi dell'art. 4, c.1 della legge 29 maggio 2017, n.71;
VISTO l'art.4,c.2-bis della legge 29 maggio 2017, n.71, ai sensi del quale ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento di cui al comma 1, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;

VISTA la delibera n. 300 del Collegio dei docenti del 31 marzo 2025;

ADOTTA

il Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo ad integrazione del Regolamento di Istituto.

Art.1

Scopo e ambito di applicazione

Il presente Codice interno per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo rappresenta per i docenti uno strumento contenente informazioni sui comportamenti da adottare e le procedure da attivare in presenza di eventi che possano configurarsi quali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, come definiti dall'art. 1 della Legge 29 maggio 2017, n.71 (nel seguito, Legge), come novellata dalla Legge 17 maggio 2024, n. 70. Per un'efficace attività preventiva e per scongiurare l'insorgere di problematiche più gravi, è essenziale che ciascun docente abbia piena consapevolezza delle caratteristiche di questi fenomeni, sappia riconoscere possibili avvisaglie e adottare procedure adeguate e efficaci.

Art. 2
Definizioni

La definizione di «bullismo» ai sensi dell'art.1,c.1-bis della Legge 71/2017 è la seguente:
«Il "bullismo" include aggressioni o molestie reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni».

È dunque essenziale operare una chiara distinzione tra le condotte che costituiscono effettivi episodi di bullismo e quei comportamenti, seppur caratterizzati da un'elevata aggressività o da modalità inappropriate, che non presentano l'intento deliberato di arrecare danno alla vittima.
Affinché un'azione possa essere definita come atto di bullismo, essa deve includere simultaneamente le seguenti caratteristiche:

- manifestazioni di prepotenza, sia di natura fisica che verbale
- ripetizione sistematica nel tempo
- intenzionalità nel causare danno o sofferenza
- asimmetria di potere tra l'aggressore e la vittima

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come bullismo:
- la violenza fisica, verbale, indiretta, psicologica o l'intimidazione esercitata dal singolo o dal gruppo;
- l'isolamento della vittima.

Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza, di tipo del tutto occasionale. Questi possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento: scherzo, litigio, reato.

La definizione di «cyberbullismo» ai sensi dell'art.1,c.2 della Legge 71/2017 è la seguente:

«Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».

Il fenomeno del cyberbullismo rappresenta una problematica di rilevante gravità, in quanto le vittime possono subire un rapido deterioramento della propria reputazione all'interno di una comunità estesa. Ciò è dovuto al fatto che i contenuti diffusi in rete, una volta pubblicati, possono riemergere in più occasioni e in contesti differenti. Un singolo contenuto denigratorio trasmesso da un soggetto aggressore può propagarsi esponenzialmente tra i destinatari, includendo anche individui non direttamente coinvolti nella relazione tra persecutore e vittima. Inoltre, la presenza di un ampio pubblico di spettatori può amplificare ulteriormente l'impatto dell'aggressione, determinando conseguenze psicologiche e sociali di significativa entità per la persona colpita. Nel contesto del cyberbullismo, un elemento che conferisce potere all'aggressore è rappresentato dalla sua competenza tecnologica, che gli consente di attuare strategie offensive in maniera più efficace. Inoltre, nel soggetto che perpetra tali azioni si osserva una riduzione dell'empatia, poiché l'assenza di un contatto diretto con la vittima impedisce di percepirne le reazioni emotive.

Rientrano nelle manifestazioni del cyberbullismo, contribuendo alla diffusione non consensuale di contenuti privati con finalità denigratorie o ritorsive le seguenti condotte o azioni:

- *Flaming*: litigi on-line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- *Harassment*: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- *Cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- *Cyberbashing*: pubblicazione online di video di aggressioni o maltrattamenti perpetrati da un gruppo a danno di una o più vittime.
- *Denigrazione*: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti Internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- *Outing estorto*: registrazione delle confidenze - raccolte all'interno di un ambiente privato - creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- *Impersonificazione*: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo account messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- *Esclusione*: estromissione intenzionale dall'attività online.
- *Sexting*: invio di messaggi via smartphone e Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Art. 3

Costituzione del Team Antibullismo e del Team per l'emergenza

In ottemperanza alle *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo* (D.M. n.18 del 13 gennaio 2021), l'Istituto procede alla costituzione di un Team Antibullismo composto come segue:

- il Dirigente scolastico
- il referente per il bullismo-cyberbullismo
- il docente coordinatore delle attività di Educazione civica
- l'animatore digitale e il team per l'innovazione digitale
- la funzione strumentale al PTOF e RAV
- la funzione strumentale all'inclusione
- lo psicologo o il pedagogista, ove presenti

In seguito a segnalazione e nelle situazioni conclamate e acute, il Team Antibullismo agisce quale Team per l'emergenza attraverso l'integrazione con i consigli e i coordinatori di classe coinvolti, ed eventualmente figure specializzate del territorio.

Il Team Antibullismo avrà le funzioni di:

– coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore dei Team, nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo;

– promuovere la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale scolastico;

– promuovere nella "Giornata nazionale contro il bullismo" una riflessione in tutte le classi;

– coinvolgere Enti Esterni, Forze dell'Ordine

– predisporre apposite schede di segnalazione di presunti casi di bullismo o cyberbullismo e modalità di comunicazione.

Il Team per l'Emergenza si occuperà della gestione del caso con la scelta dell'intervento più adeguato da attuare e del monitoraggio della situazione, per valutare nel tempo l'efficacia degli interventi.

Art. 4

La prevenzione del fenomeno: ruoli e azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo

La Legge n. 71/2017 definisce il ruolo dei diversi membri della comunità scolastica nella promozione di attività di prevenzione, educative e rieducative. Le prime due azioni sono rivolte a tutti gli alunni, mentre le terze a coloro che risultano coinvolti in episodi di bullismo/cyberbullismo, sia che si trovino in posizione di vittima sia in quella di responsabili di illeciti nell'ambito scolastico.

La prevenzione si articola in tre livelli:

1. **Prevenzione primaria o universale**, le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione. Nel caso del bullismo, esse promuovono un clima positivo improntato al rispetto reciproco e un senso di comunità e convivenza nell'ambito della scuola.
2. **Prevenzione secondaria o selettiva**, le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno.
3. **Prevenzione terziaria o indicata**, le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo, la prevenzione terziaria o indicata si attua attraverso azioni specifiche, rivolte ai singoli individui o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo.

Ogni soggetto della comunità scolastica è coinvolto nelle attività di prevenzione. Di seguito è fornita la specificazione delle competenze in capo a ciascuno:

RUOLO	COMPETENZE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO	- Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di bullismo e di cyberbullismo che coinvolgano studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo* (D.M. n.18 del 13 gennaio 2021). Egli informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835;

	- Elabora, in collaborazione con il/i referente/i per il bullismo e il cyberbullismo, nell'ambito dell'autonomia del proprio istituto, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. Il Regolamento deve essere esplicitato nel Patto di corresponsabilità educativa firmato dai genitori. I contenuti del Regolamento vanno condivisi e approvati dal Consiglio d'istituto; - Promuove interventi di prevenzione primaria e per le scuole secondarie sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di peer education; - Organizza e coordina i Team Antibullismo e per l'Emergenza; - Predispone eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola; - Tramite il sito web della scuola fornisce le seguenti informazioni: ● nominativo/i del/i referente/i per il bullismo e cyberbullismo; ● contenuti informativi su azioni e attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo (Regolamento d'istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità) oltre che di educazione digitale.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO	- Approva il Regolamento d'istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo; - Facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI	- All'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale; - In relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi; - Predispone gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico. In tal senso, è importante legare la progettazione della scuola in una ottica di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo riferendosi a quanto previsto con la L. 92/2019 "Introduzione dell'insegnamento dell'Educazione civica", in particolare all'art. 3 "Sviluppo delle competenze e obiettivi di

	apprendimento" e all'art. 5 "Educazione alla cittadinanza digitale"; - Partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate da ogni autonomia scolastica, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio.
IL PERSONALE DOCENTE	Tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono chiamati a segnalarli al referente scolastico o al Team Antibullismo d'istituto, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva.
COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE	- Monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure anti bullismo; - Registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con pedagogista, psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture).
I COLLABORATORI SCOLASTICI E GLI ASSISTENTI TECNICI	- Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione e durante i viaggi di istruzione, ferme restando le responsabilità dei docenti; Nella scuola secondaria di secondo grado, faranno parte dei Piani di vigilanza attiva anche gli Assistenti Tecnici che svolgono la loro attività in laboratorio; - Partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola; - Segnalano al dirigente scolastico e ai Team Antibullismo e per l'Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente; - Se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento d'Istituto.
IL REFERENTE SCOLASTICO AREA BULLISMO E CYBERBULLISMO	- Collabora con gli insegnanti della scuola; - Propone corsi di formazione al Collegio dei docenti; - Coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyber bullismo; - Monitora i casi di bullismo e cyberbullismo, coordina i Team Antibullismo e per l'Emergenza; - Crea alleanze con il Referente territoriale e regionale e coinvolge in un'azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, forze dell'ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.)
I TEAM ANTIBULLISMO E PER L'EMERGENZA	- Coordinano e organizzano attività di prevenzione. Intervengono nei casi acuti;

	- Comunicano al Referente regionale (anche tramite i Referenti territoriali), alla fine di ogni anno scolastico, i casi di bullismo o cyberbullismo; I dati serviranno per un eventuale monitoraggio nazionale dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e potranno essere trasmessi dai Referenti regionali alla Commissione nazionale istituita presso il MI.
LE FAMIGLIE	- Sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa; - Firmano il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia; - In questo contesto i genitori devono essere informati sul Regolamento d'istituto, sulle misure prese dalla scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e cyberbullismo; - Sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.
LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI	- Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola. Negli ordini di scuola dove sono previsti i rappresentanti degli studenti, in particolare nella scuola secondaria di secondo grado, i Rappresentanti di istituto e i due componenti eletti nella Consulta provinciale degli studenti collaborano con il Dirigente scolastico e il corpo docente all'organizzazione delle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo; - Sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa); - Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono chiamati a collaborare alla realizzazione di attività di *peer education*. L'istituzione scolastica può favorire percorsi specifici in merito alla formazione dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali.

Art.5

Strumenti di segnalazione

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell'Istituto si impegnano a segnalare al Dirigente Scolastico i casi di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, anche se presunti, in modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all'individuazione del bullo, della vittima e delle dinamiche intercorse tra i due o tra i vari soggetti coinvolti.

La segnalazione da parte degli studenti potrà avvenire in forma diretta, tramite colloquio con i docenti della classe o con il Referente per il bullismo, o in forma indiretta, tramite la compilazione del modello di segnalazione previsto.

La modulistica per la segnalazione è scaricabile dal sito dell'Istituto ed è posta in allegato al presente regolamento (all.1: modulo di segnalazione per alunni; all.2: modulo di segnalazione per genitori, tutori, docenti).
Il modulo andrà inviato all'indirizzo e-mail referente.bullismo@liceoalatri.it

Art. 6

Protocollo di intervento per un primo esame nei casi acuti e di emergenza

Nei casi acuti e di emergenza si adotterà il Protocollo predisposto dal MIM nelle *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo* emanate con decreto del Ministro dell'istruzione n.18 del 13 gennaio 2021.

<table>
<tr><td>Intervento con la vittima</td><td>Intervento con Il bullo</td></tr>
<tr><td rowspan="3">- accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato;
- mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è accaduto;
- far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima;
- informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta;
- concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili).</td><td>- importante, prima di incontrarlo, essere al corrente di cosa è accaduto;
- accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non accennare prima al motivo del colloquio;
- iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione;
- fornire al ragazzo/a l'opportunità di esprimersi, favorire la sua versione dei fatti;
- mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione;
- non entrare in discussioni;
- cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori;
- ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione;
- in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi;
- una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, si procede al colloquio di gruppo.</td></tr>
<tr><td>Colloquio di Gruppo con i bulli</td></tr>
<tr><td>- iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali;</td></tr>
</table>

	- l'obiettivo è far cessare le prevaricazioni, individuando soluzioni positive;
Far incontrare prevaricatore e vittima – questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte e il Team rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti; è importante: - ripercorrere l'accaduto lasciando la parola al bullo/i - ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale - condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto cambiamento	
Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori – Questa azione si consiglia solo quando possiamo rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o più di uno) e il coinvolgimento del gruppo non implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive nella classe.	

Art. 7

Protocollo di prevenzione, intervento e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo in seguito a segnalazione diretta o indiretta.

Al fine di garantire un contesto scolastico improntato alla civile convivenza e al benessere della comunità studentesca, nonché di promuovere lo sviluppo integrale della persona, il rispetto delle norme, la cooperazione e il diritto all'istruzione, il Liceo "Luigi Pietrobono" adotta il *Protocollo di prevenzione, intervento e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo*. Tale strumento normativo è finalizzato alla prevenzione e repressione di qualsiasi condotta lesiva dell'integrità fisica e morale degli studenti, mediante l'attivazione di misure educative e di tutela conformi alle disposizioni legislative e alle linee guida ministeriali vigenti.

Il Protocollo si configura quale atto integrativo del Regolamento di Istituto e del Patto di corresponsabilità, nonché quale strumento operativo per l'individuazione, il monitoraggio e la prevenzione di condotte devianti riconducibili a fenomeni di bullismo e cyberbullismo, nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e adeguatezza dell'intervento.

Prima fase: analisi e valutazione in seguito a segnalazione diretta o indiretta
Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe.
Altri soggetti coinvolti: Referente per il bullismo, Team Antibullismo, Psicologo della scuola ove presente.
• Raccolta di informazioni sull'accaduto: quando è successo, dove, con quali modalità; attraverso interviste e colloqui con gli attori principali, i singoli, il gruppo, vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti e i punti di vista (valutazione approfondita).

Seconda fase: risultati sui fatti oggetto di indagine
Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe.
Altri soggetti coinvolti: Referente per il bullismo, Team Antibullismo, Psicologo della scuola ove presente

• I fatti sono confermati / esistono prove oggettive: vengono stabilite le azioni da intraprendere.
• I fatti non sono configurabili come bullismo/cyberbullismo: non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo con azioni decise dal Consiglio di Classe.

Terza Fase: azioni e provvedimenti
Se i fatti sono confermati:
• Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il consiglio di classe nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...).
• Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo e convocazione scritta da parte del Dirigente scolastico
• Convocazione del Team per l'emergenza e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità.

In caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria [Rif. D.M. 18 del 13 gennaio 2021].

Quarta Fase: percorso educativo e monitoraggio
Il Team per l'emergenza e gli altri soggetti coinvolti:
• si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
• provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

Art. 8

Sanzioni e misure disciplinari

Il presente capitolo integra (come richiesto dalla Legge 71/2017 art. 5 comma 2) i Regolamenti della Scuola e il Patto educativo di corresponsabilità con specifici riferimenti a condotte di bullismo e di cyberbullismo e relative sanzioni e misure disciplinari, commisurate alla gravità degli atti compiuti. In particolare si armonizza con il Regolamento interno Disciplinare.
I comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo sono considerati infrazioni gravi e conseguentemente sanzionati.
La sanzione disciplinare che ne consegue ha sempre una finalità educativa ed è commisurata alla tipologia e alla gravità dei fatti.
La Scuola prevede specifiche sanzioni disciplinari per atti di bullismo e cyberbullismo che si ispirano al Principio di gradualità della sanzione, in correlazione con la mancanza disciplinare commessa (D.P.R. 235) e al Principio di riparazione del danno (Art. 4 comma 5 DPR 249/98).
Di seguito i provvedimenti disciplinari adottabili in relazione a comportamenti, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e, per questo, considerati mancanze gravi o gravissime.

INFRAZIONI	SANZIONI PER PRIMA INFRAZIONE	SANZIONI PER GRAVI INFRAZIONI REITERATE	ANNOTAZIONI E COMUNICAZIONI	SOGGETTO/ORGANO COMPETENTE A COMMINARLE
Violenza fisica, psicologica o intimidazione, specie se reiterata.	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento da 10 a oltre 15 gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento.	Nota disciplinare. Allontanamento fino alla fine dell'attività didattica (per atti di violenza gravi). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento.	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di violenze gravi o reiterate.	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg. , Consiglio d'istituto per allontanamento superiore a 15 gg.
Atteggiamento con l'obiettivo di arrecare danno alla persona (denigrazione, offese)	Ammonizione del Dirigente scolastico. Allontanamento da 5 a oltre 15 gg. Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento.	Nota disciplinare. Allontanamento oltre i 15gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento.	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di danni gravi o reiterate.	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg. , Consiglio d'istituto per allontanamento superiore a 15 gg.
Atteggiamenti diretti ad isolare la vittima.	Nota disciplinare. Allontanamento da 5 a oltre 15 gg. Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento oltre i 15gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento.	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale).	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg. , Consiglio d'istituto per allontanamento superiore a 15 gg.
Flaming: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare..	Nota disciplinare. Allontanamento da 5 a oltre 15 gg. Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento oltre i 15gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento.	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di linguaggio	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg. , Consiglio d'istituto per allontanamento superiore a 15 gg.

			violento e reiterato.	
Harrassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento da 10 a oltre 15 gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento.	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento oltre 15gg (commisurati alla gravitò del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori. Segnalazione alle autorità competenti in caso di reiterate molestie che offendono gravemente l'onore e la reputazione della persona.	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg. , Consiglio d'istituto per allontanamento superiore a 15 gg.
Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento da 10 a oltre 15 gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento.	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento fine al termine dell'attività scolastica con esclusione dallo scrutinio (atti di violenza tale da generare elevato allarme sociale)	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di esplicite minacce fisiche ed elevato allarme sociale.	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg. , Consiglio d'istituto per allontanamento superiore a 15 gg.
Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc. di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento da 10 a oltre 15 gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento.	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento oltre 15gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento.	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di gravi calunnie e diffamazioni reiterate.	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg. , Consiglio d'istituto per allontanamento superiore a 15 gg.
Outing estorto: registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento da 10 a oltre 15 gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della	Allontanamento oltre 15gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento.	Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di rivelazioni sulla sessualità altrui	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg. , Consiglio d'istituto per allontanamento superiore a 15 gg.

	valutazione del comportamento.		(grave offesa alla reputazione) in violazione della privacy.	
Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo, messaggi ingiuriosi che screditino la vittima	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento da 10 a oltre 15 gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento oltre 15 gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento.	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale).	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg. , Consiglio d'istituto per allontanamento superiore a 15 gg.
Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività online	Nota disciplinare. Allontanamento da 5 a oltre 15 gg. Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento.	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento oltre 15gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento.	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale).	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg. , Consiglio d'istituto per allontanamento superiore a 15 gg.
Sexting: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.	Allontanamento da 10 a oltre 15 gg. in caso di sexting primario (protagonista dell'immagine diffonde foto a terzi). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Nota disciplinare Ammonizione del Dirigente Allontanamento oltre 15gg. in caso di sexting secondario (diffusione a terzi ad opera di persona distinta da quella ripresa nell'immagine). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento.	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti in caso di sexting secondario (diffusione a terzi ad opera di persona distinta da quella ripresa nell'immagine)	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg. , Consiglio d'istituto per allontanamento superiore a 15 gg.
Complicità. Maggioranza silenziosa: comportamenti omertosi, omissione di soccorso e di denunce, comportamenti denigratori	Allontanamento da 5 a oltre 15 gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento.	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento oltre 15gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale).	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15 gg. , Consiglio d'istituto per allontanamento superiore a 15 gg.

Art. 9

Istituzione del Tavolo di monitoraggio per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo

Con apposito decreto è istituito il Tavolo di monitoraggio per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo che è costituito, per le singole competenze, dai seguenti membri:

- Dirigente Scolastico (Presidente);
- Docente Referente per il bullismo e cyberbullismo d'istituto;
- Componenti del Team per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- Psicologi scolastici responsabili degli Sportelli d'ascolto dell'Istituto;
- Assistente sociale del Comune di Alatri referente per l'Istituto;
- n. 2 Rappresentanti dei genitori (individuati all'interno del Consiglio d'Istituto);
- n. 2 Rappresentanti degli studenti (individuati tra gli studenti che hanno svolto la formazione Peer-to-peer nell'ambito del progetto "Scuole che promuovono la salute" promosso dalla ASL – Piano di Prevenzione della Regione Lazio).
- Docenti collaboratori del Dirigente Scolastico;
- Docenti Referenti di sede;
- N. 2 rappresentanti del personale ATA.

Il Tavolo di monitoraggio per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo assolve ai seguenti compiti e funzioni:

- Provvede alla rilevazione periodica dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nell'istituto, all'analisi dei dati raccolti, all'identificazione delle criticità e alla valutazione dell'efficacia delle azioni intraprese nell'ambito del monitoraggio continuo della situazione dell'Istituto.

- In seguito a monitoraggio, lavora alla eventuale ridefinizione delle attività preventive e dei protocolli di azione specifici, anche in accordo con il Tavolo interistituzionale del Comune di Alatri.

- Cura la documentazione delle attività attraverso la redazione di report periodici, propone gli aggiornamenti necessari al Regolamento d'Istituto, gestisce la comunicazione interna ed esterna e mantiene i rapporti con enti e istituzioni del territorio per la creazione di reti di supporto e collaborazione.

- Collabora con le Forze di Polizia, le associazioni e i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio per la realizzazione di progetti e interventi specifici.

- Partecipa ad iniziative di aggiornamento e formazione promosse dal Ministero MIM, dall'USR, UST e altri Enti di formazione.

Il Tavolo permanente di monitoraggio è convocato periodicamente nel corso dell'anno scolastico dal Dirigente Scolastico o su richiesta di un membro del Team. La convocazione viene effettuata con comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione. Per ogni seduta viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, individuato all'inizio di ogni riunione. Il verbale viene conservato agli atti dell'Istituto. Le deliberazioni del tavolo permanente di monitoraggio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Tavolo permanente di monitoraggio può invitare a partecipare alle proprie riunioni esperti esterni, specialisti del settore medico, sanitario e sociale, rappresentanti di enti e associazioni del territorio o altri soggetti la cui consultazione sia ritenuta utile in relazione agli argomenti all'ordine del giorno. Tali partecipazioni devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente.

La partecipazione ai lavori del Tavolo permanente di monitoraggio non comporta oneri per l'Amministrazione scolastica.

MODULO SEGNALAZIONE DI ATTI DI BULLISMO E/O CYBERBULLISMO (ALUNNI-ALLEGATO 1)

Questo modulo deve essere compilato da alunni che hanno subito o continuano a subire atti di bullismo o cyberbullismo.

Nome e Cognome:……..

Classe:……. sez.:……Sede:……..

Che cosa è successo? (Descrivere l'accaduto)

Quando?

In che luogo?

Chi sono i protagonisti dell'episodio? (bullo, vittima, gregari, osservatori attivi/passivi).

Da quanto tempo accade questo episodio?

Il "bullo" era da solo o con altri compagni/amici?

Quando è stata l'ultima volta?

Ora che hai compilato questa segnalazione, insieme possiamo risolvere la situazione.

Data ____/____/_____

Firma

_____

MODULO SEGNALAZIONE DI ATTI DI BULLISMO E/O CYBERBULLISMO (DOCENTE -

GENITORE-TUTORE)

Questo modulo deve essere compilato dal docente o genitore/tutore che vuole segnalare atti di bullismo o cyberbullismo.

Nome Cognome di chi effettua la segnalazione:…….

Nome e cognome del minore:……..

Classe:…….. sez.:…….Sede:……
In cosa consiste l'azione di bullismo/cyberbullismo di cui l'alunno si ritiene vittima?
(Indicare una o più opzioni nella lista che segue).

☐ Prepotenze, minacce verbali, insulti o di altro tipo.

☐ Diffusione di dicerie, esclusione dal gruppo di pari.

☐ Pressioni.

☐ Aggressione.

☐ Molestia.

☐ Ricatto.

☐ Ingiuria.

☐ Denigrazione (pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali blog, newsgroup, messaggistica immediata, profili face book, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori).

☐ Diffamazione.

☐ Flaming (litigi on line con uso di linguaggio violento e volgare).

☐ Cyberstalking.

☐ Esclusione (estromissione intenzionale dall'attività on line).

☐ Sexting (invio di messaggi tramite smartphone o internet, corredati da immagini a sfondo sessuale).

☐ Furto d'identità (es: qualcuno finge di essere me sui social network, hanno rubato le mie password e utilizzato il mio account sui social network, ecc.).

☐ Alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali (es: qualcuno ha ottenuto e diffuso immagini, video o informazioni che mi riguardano senza che io volessi, ecc.).

☐ Qualcuno ha diffuso online dati e informazioni (video, foto, post, ecc.) per attaccare o ridicolizzare me, e/o la mia famiglia e/o il mio gruppo di amici.

☐ Quali sono i contenuti che vorreste far rimuovere o oscurare sul web o su un social network? perché li consideri atti di cyberbulismo? (Inserire una sintetica descrizione – importante spiegare di cosa si tratta).

Dove sono stati diffusi i contenuti offensivi?
- sul sito internet [è necessario indicare l'indirizzo del sito o meglio la URL specifica]
- su uno o più social network [specificare su quale/i social network e su quale/i profilo/i o pagina/e in particolare] altro [specificare]
Se possibile, allegare immagini, video, screenshot e/o altri elementi informativi utili relativi all'atto di cyberbullismo e specificare qui sotto di cosa si tratta.

Data ____/____/_____ Firma _____